

	Comune di Campiglia dei Berici	Consiglio Comunale	
		Nr. 17	Data 21/07/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2020 E MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE IUC PER LA DISCIPLINA DELLA TARI CON L'ISTITUZIONE DI NUOVE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI COVID-19 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE			

Deliberazione di Consiglio Comunale

Originale

Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica.

L'anno **2020** addì **21** del mese di **Luglio** alle ore **19.30** presso la Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti. All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
Avv. Massimo Zulian	Sindaco	SI
Carpanese Filippo	Vice Sindaco	SI
Tosetto Gabriele	Consigliere_Ass	SI
Dovigo Angela	Consigliere	SI
Barollo Miriam	Consigliere	SI
Sillo Doriana	Consigliere	SI
Giacometti Fabio	Consigliere	SI
Franzina Andrea	Consigliere	SI
Donà Enrico	Consigliere	SI
Martini Debora	Consigliere	SI
Marana Giannina	Consigliere	SI

Partecipa il Segretario Generale **Di Como Roberta** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Avv. Massimo Zulian** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2020 E MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE IUC PER LA DISCIPLINA DELLA TARI CON L'ISTITUZIONE DI NUOVE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI COVID-19 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	Proposta n. 26
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Il *Sindaco Zulian Massimo* dà la parola al *Vicesindaco Carpanese Filippo*.

Vicesindaco Carpanese Filippo: fa presente che a livello nazionale hanno deciso di inserire un Ente denominato Arera per l'armonizzazione della gestione del servizio rifiuti. Questo Ente avrebbe dovuto dare indicazioni chiare nella definizione della tassa raccolta rifiuti, che comunque deve essere pagata al 100% dagli utenti, però ci sono stati alcuni problemi, primo fra tutti l'emergenza Covid 19 che ha comportato che alcune attività produttive si sono bloccate e non hanno prodotto rifiuti. L'Amministrazione ha cercato di venire incontro a queste attività, con una riduzione della Tari e per le altre utenze ha mantenuto le aliquote uguali a quelle dello scorso anno. Il totale di minori entrate è stato quantificato in 8.000,00 euro. Per il prossimo anno si vedrà cosa fare. Si tratta di un argomento complesso, legato anche al momento di difficoltà straordinaria.

Sindaco Zulian Massimo: l'Area avrebbe dovuto definire in modo omogeneo la Tari, però così facendo è entrata a gamba tesa nel meccanismo ormai consolidato di calcolo della Tari da parte dei Comuni. Ricorda le agevolazioni previste per le attività non domestiche che hanno subito chiusura a causa del Covid, sia quelle in automatico che quelle su richiesta con autocertificazione. Gli 8.000,00 euro in meno di entrate sono coperti dal Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge n. 68 del 2 maggio 2014 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 27, lett. a) e b) della legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;
- i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:

683. *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché' della tipologia e della destinazione degli immobili.”*

683-bis. *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI*

e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 23/12/2019 di approvazione provvisoria delle tariffe del tributo sui rifiuti TARI anno 2020 nella quale l'ente si riservava la facoltà di riapprovarle nel caso in cui la legge di bilancio avesse previsto un rinvio dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, calcolate sulla base di un piano economico e finanziario redatto in conformità alle disposizioni del DPR n. 158/1999;

CONSIDERATO che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito in Legge n. 27/2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. 19/05/2020 n. 34, ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - il comma 4 dell'articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevede il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, attualmente il 31/07/2020;
- il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che *"I comuni possono, in deroga all'art. 1 commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.*
- *L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".*

CONSIDERATO che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

VISTO l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese venutosi a creare dal mese di Febbraio per l'emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di decreti legge con varie tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi, sospendendo le manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva, e religiosa, i servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, l'apertura al pubblico dei musei od altri luoghi di cultura, oltre a misure di chiusura delle attività non essenziali;

VISTI i Decreti che si sono succeduti nel tempo a livello nazionale e regionale che dispongono misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che, a seguito della Delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogenizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

RILEVATO che la complessità dell'adempimento, aggravato dalla situazione di emergenza sanitaria ha creato difficoltà nell'elaborazione dei Piani Finanziari secondo il nuovo metodo previsto dalla

delibera 443/2019 di ARERA e che il gestore ha trasmesso dati parziali per la predisposizione del PEF 2020;

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di applicare per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, onde evitare eventuali aumenti di tariffa derivanti dal PEF ARERA, in un così difficile momento storico, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito nei tre anni successivi;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 5 del 26/02/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019, come da allegato A) al presente provvedimento, e che pertanto continuano a trovare applicazione anche per l'esercizio 2020;

RILEVATO che le Tariffe della TARI di cui all'allegato A) vanno maggiorate del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs. 504/92, come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella misura del 5 per cento sull'importo del tributo;

PRESO ATTO che l'emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica per l'intero Comune con ricadute negative su tutta la popolazione ma in particolare sulle attività economiche e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, con l'introduzione di riduzioni specifiche o esenzioni temporanee per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

RICHIAMATO il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)" approvato in data 05/08/2014 con deliberazione consiliare n. 16, in vigore dal 1° gennaio 2014 modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 15/07/2015 ed in particolare gli art. 55 e 56 che regolamentano le riduzioni rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche;

TENUTO CONTO che il citato articolo 56 del regolamento prevede la facoltà di applicare per le utenze non domestiche le seguenti riduzioni:

1. *Alle utenze non domestiche delle categorie 16, 17, 18, 19 e 20 di cui all'allegato A, che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici derivanti dalla propria attività produttiva, si applica una riduzione della tariffa variabile fino al 60%;*
2. *Alle utenze non domestiche della categoria 4 di cui all'allegato A, che abbiano a disposizione locali, adibiti esclusivamente a deposito, magazzino o autorimessa e non presidiati (presenza fissa di persone) si applica una riduzione della tariffa variabile fino al 80%;*

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 5 del 26/02/2019 che stabilisce di applicare le seguenti riduzioni alle tariffe delle utenze non domestiche:

1. riduzione della tariffa variabile nella misura del 60% alle utenze delle categorie 16, 17, 18, 19 e 20 di cui all'allegato A del vigente regolamento IUC, che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici derivanti dalla propria attività produttiva;
2. riduzione della tariffa variabile nella misura del 50% alle utenze della categoria 4 di cui all'allegato A del vigente regolamento IUC, che abbiano a disposizione locali, adibiti esclusivamente a deposito, magazzino o autorimessa e non presidiati (presenza fissa di persone);

VISTO l'art. 1, comma 660 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

RITENUTO necessario introdurre con il presente provvedimento, che acquista quindi valenza regolamentare, una specifica riduzione della tassa rifiuti per le utenze non domestiche, in particolare

per venire incontro alle attività commerciali e artigianali in difficoltà a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi per emergenza sanitaria da COVID 19, che ha determinato una forte crisi economica delle attività non essenziali, modificando l'art 56 e aggiungendo il comma 2-bis come da allegato B:

Art. 56 comma 2-bis "Per il solo anno 2020 spettano alle utenze non domestiche individuate dalle disposizioni della deliberazione ARERA n. 158/2020 e dalla nota IFEL del 31/05/2020, le seguenti riduzioni:

- a) una riduzione del 25% della tariffa variabile considerando il periodo di chiusura obbligatoria previsto dai vari DPCM che si sono susseguiti per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- b) una ulteriore riduzione del 17% della tariffa variabile considerando il rallentamento della ripresa economica delle attività insediate nel territorio comunale;*
- c) una riduzione del 25% della tariffa variabile per le utenze non domestiche che abbiano sospeso l'attività volontariamente per almeno due mesi previa presentazione di specifica autocertificazione.*

RILEVATO che a norma dell'art 1 comma 660 della Legge n. 147/2013 *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*

DATO ATTO che per le utenze domestiche verrà stanziato un apposito fondo per far fronte alle necessità che dovessero emergere a seguito della crisi sanitaria/economica, che sarà gestito secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'accesso e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 20/09/2016;

VISTO:

- le modifiche normative apportate dall'art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: *...omissis... 15-ter. ... omis...I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*";
- la nota IFEL 24 aprile 2020 la quale proprio in ordine all'immediata applicabilità delle riduzioni previste nella delibera tariffaria, ritiene le medesime immediatamente applicabili prescindendo dalla pubblicazione avvenuta entro il 28 ottobre 2019 al fine di non snaturarne la finalità emergenziale;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, l'autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato misure per la tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19 e che con la delibera 238 del 23/06/2020 sono state introdotte ulteriori disposizioni in merito alla copertura di tali costi;

VISTO che la suddetta deliberazione interviene definendo obbligatoriamente una riduzione del prelievo della tassa rifiuti che i Comuni devono riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

RILEVATA la volontà dell'amministrazione di sostenere le utenze non domestiche fortemente provate dall'emergenza sanitaria attraverso il riconoscimento di un'agevolazione/riduzione maggiore rispetto a quella derivante dall'applicazione della delibera ARERA 158/2020;

ACCERTATO che all'esito dell'istruttoria le riduzioni applicabili e l'impatto economico delle stesse è quello derivante dal prospetto Allegato C, implicante un impegno economico presunto pari ad € 8.000,00, in ordine al quale è proposta l'iscrizione quale autorizzazione di spesa a carico del bilancio comunale con variazione di bilancio in approvazione nella medesima seduta della presente proposta;

ATTESO che la riduzione, sopra indicata che si intende adottare avrà efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzata a contenere i disagi subiti dalle utenze non domestiche soggette alla TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1 lettera O, del D.L. 174/2012, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato D);

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997;

Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente:

presenti n. 11
astenuti n. 0
votanti n. 11
favorevoli n. 11
contrari n. 0

DELIBERA

1. di revocare la delibera di consiglio comunale n. 50 del 23/12/2019 di approvazione provvisoria delle tariffe TARI tassa sui rifiuti per l'anno 2020 calcolate sulla base di un piano economico e finanziario redatto in conformità alle disposizioni del DPR n. 158/1999;
2. di applicare per l'anno 2020, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24.04.2020, le tariffe TARI già dottate per l'anno 2019, confermando e adottando le tariffe applicate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2019, come elencate nell'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le Tariffe della TARI di cui al precedente punto 2) sono maggiorate del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs. 504/92, come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella misura del 5 per cento sull'importo del tributo;
4. di confermare, secondo quanto stabilito dalla delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2019, le seguenti riduzioni alle tariffe delle utenze non domestiche:
 - a) riduzione della tariffa variabile nella misura del 60% alle utenze delle categorie 16, 17, 18, 19 e 20 di cui all'allegato A del vigente Regolamento IUC, che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici derivanti dalla propria attività produttiva;
 - b) riduzione della tariffa variabile nella misura del 50% alle utenze della categoria 4 di cui all'allegato A del vigente Regolamento IUC, che abbiano a disposizione locali, adibiti esclusivamente a deposito, magazzino o autorimessa e non presidiati (presenza fissa di persone);
5. di modificare, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e per le motivazioni meglio espresse in premessa l'art. 56 del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)" come da Allegato B:

Art. 56 comma 2-bis "Per il solo anno 2020 spettano alle utenze non domestiche individuate dalle disposizioni della deliberazione ARERA n. 158/2020 e dalla nota IFEL del 31/05/2020, le seguenti riduzioni:

- a) una riduzione del 25% della tariffa variabile considerando il periodo di chiusura obbligatoria previsto dai vari DPCM che si sono susseguiti per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - b) una ulteriore riduzione del 17% della tariffa variabile considerando il rallentamento della ripresa economica delle attività insediate nel territorio comunale;
 - c) una riduzione del 25% della tariffa variabile per le utenze non domestiche che abbiano sospeso l'attività volontariamente per almeno due mesi previa presentazione di specifica autocertificazione.
6. di dare atto che gli oneri per la riduzione della tassa riferita alle utenze non domestiche, derivante dall'applicazione delle disposizioni ARERA, implicano un impegno economico presunto pari ad € 8.000,00, in ordine al quale è proposta l'iscrizione quale autorizzazione di spesa a carico del bilancio comunale con variazione di bilancio in approvazione nella medesima seduta della presente proposta;
 7. di stabilire che per l'anno 2020 il versamento della TARI è effettuato in due rate scadenti il 30 settembre e il 16 dicembre.
 8. di dare atto che si provvederà entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, con ripartizione nel triennio 2021/2023 dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;
 9. di trasmettere a decorrere dall'anno d'imposta 2020, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L. 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze- esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D.Lgs. 360/1998.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di poter proseguire con gli adempimenti conseguenti e l'emissione degli avvisi di pagamento, con separata votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti n. 11
astenuiti n. 0
votanti n. 11
favorevoli n. 11
contrari n. 0



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 26**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2020 E MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE IUC PER LA DISCIPLINA DELLA TARI CON L'ISTITUZIONE DI NUOVE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI COVID-19 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/07/2020

Il Responsabile di Settore
Alessandra De Beni

Parere Contabile

Ufficio Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Alessandra De Beni

Delibera di C.C. n. 17 in data 21/07/2020 ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2020 E MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE IUC PER LA DISCIPLINA DELLA TARI CON L'ISTITUZIONE DI NUOVE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI COVID-19 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Zulian

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Como Roberta

ORIGINALE



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

PROVINCIA DI VICENZA

ALLEGATO A

TARIFFE TARI 2020

(ex articolo 8 D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158)



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

PROVINCIA DI VICENZA

Tariffe TARI per l'anno 2020 (Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2019)

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE				
N. componenti nucleo familiare	Tariffa FISSA €/MQ	Ka applicato Parte fissa (tab. 1b DPR 159/99)	Tariffa variabile €	Kb applicato parte variabile (tab. 2 Medio - DPR 159/99)
1	€ 0,188440	0,84	€ 87,687107	1,00
2	€ 0,219847	0,98	€ 157,836793	1,80
3	€ 0,242281	1,08	€ 179,758570	2,05
4	€ 0,260227	1,16	€ 192,911636	2,20
5	€ 0,278174	1,24	€ 254,292611	2,90
6 o più	€ 0,291634	1,30	€ 298,136164	3,40

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE					
Cat.	Descrizione attività	Tariffa fissa €/mq	Coefficiente Kc applicato (tab. 3b DPR 159/99)	Tariffa variabile €/mq	coefficiente Kd applicato (tab. 3b DPR 159/99)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, conventi, cinema e teatri.	€ 0,178702	0,51	€ 0,266104	2,60
2	Campeggi, distributori di carburanti, parcheggi coperti.	€ 0,234766	0,67	€ 0,563937	5,51
3	Stabilimenti balneari		0,63		3,11
4	Esposizioni, autosaloni, mostre, commercio all'ingrosso, magazzini	€ 0,150671	0,43	€ 0,363335	3,55
5	Alberghi con ristorante.		1,07		8,79
6	Alberghi senza ristorante.		0,80		6,55
7	Case di cura e riposo e case di soggiorno.		0,95		7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali, tecnici, legali, sanitari, attività terziarie e direz.	€ 0,595674	1,70	€ 1,427753	13,95
9	Banche e istituti di credito.	€ 0,304845	0,87	€ 0,733834	7,17
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.	€ 0,581658	1,66	€ 1,400119	13,68
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.	€ 0,532603	1,52	€ 0,900661	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere).	€ 0,546619	1,56	€ 1,304935	12,75
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.	€ 0,609690	1,74	€ 1,455387	14,22
14	Attività industriali con capannoni di produzione.	€ 0,150671	0,43	€ 0,358218	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici.	€ 0,192718	0,55	€ 0,460565	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie.	€ 0,847960	2,42	€ 3,857491	37,69
17	Bar, caffè, pasticcerie.	€ 1,275443	3,64	€ 3,052013	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.	€ 1,250916	3,57	€ 3,000839	29,32
19	Plurilicenze alimentari e/o miste		1,54		12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.		6,06		49,72
21	Discoteche, night club.		1,04		8,56

UTENZE NON DOMESTICHE -TARI ANNO 2020

Cat.	Descrizione attività	Kc	Kd		sup. mq	TFnd	Σ S(ap)*Kd(ap)	TVnd	QV UTnD	5% prov.	TOTALE	RID.ART.56 c. 2-bis a)	RID.ART.56 c. 2-bis b)	RID.ART.56 c. 2-bis c)	TOT. AGEV. COVID
			Min.	Max											
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, conventi, cinema e teatri.	0,51	Min.	2,6	1052	0,178702	187,99 €	0,266104	279,94 €	23,40 €	491,33 €	69,99 €	47,59 €		117,58
2	Campeggi, distributori di carburanti, parcheggi coperti.	0,67	Min.	5,51	1003	0,234766	235,47 €	0,563937	565,63 €	40,05 €	841,15 €			141,41 €	141,41
3	Stabilimenti balneari	0,63	Min.	3,11											
4	Esposizioni, autosaloni, mostre, commercio all'ingrosso, magazzini	0,43	Max	3,55	4056	0,150671	611,12 €	0,363335	1.473,69 €	104,24 €	2.189,05 €	368,42 €	250,53 €		618,95
5	Alberghi con ristorante.	1,07	Min.	8,79											
6	Alberghi senza ristorante.	0,8	Min.	6,55											
7	Case di cura e riposo e case di soggiorno.	0,95	Min.	7,82											
8	Uffici, agenzie, studi professionali, tecnici, legali, sanitari, attività terziarie e direz.	1,7	Max + 50%	13,95	558	0,595674	332,39 €	1,427753	796,69 €	56,45 €	1.185,53 €			199,17 €	199,17
9	Banche e istituti di credito, studi professionali	0,87	Max + 50%	7,17	1605	0,304845	489,28 €	0,733834	1.177,80 €	83,35 €	1.750,43 €			294,45 €	294,45
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.	1,66	Max + 50%	13,68	44	0,581658	25,59 €	1,400119	61,61 €	4,36 €	91,56 €	15,40 €	10,47 €		25,87
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.	1,52	Min.	8,8	397	0,532603	211,44 €	0,900661	357,56 €	28,45 €	597,46 €			89,39 €	89,39
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere).	1,56	Max + 50%	12,75	591	0,546619	323,05 €	1,304935	771,22 €	54,71 €	1.148,98 €	192,80 €	131,11 €		323,91
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.	1,74	Max + 50%	14,22	141	0,609690	85,97 €	1,455387	205,21 €	14,56 €	305,73 €	51,30 €	34,89 €		86,19
14	Attività industriali con capannoni di produzione.	0,43	Min.	3,5	10418	0,150671	1.569,69 €	0,358218	3.731,92 €	265,08 €	5.566,69 €	932,98 €	634,43 €		1567,40
15	Attività artigianali di produzione beni specifici.	0,55	Min.	4,5	15036	0,192718	2.897,71 €	0,460565	6.925,06 €	491,14 €	10.313,90 €	1.731,26 €	1.177,26 €		2908,52
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie.	2,42	Min. - 5%	37,69	703	0,847960	596,12 €	3,857491	2.711,82 €	165,40 €	3.473,33 €	677,95 €	461,01 €		1138,96
17	Bar, caffè, pasticcerie.	3,64	Min.	29,82	207	1,275443	264,02 €	3,052013	631,77 €	44,79 €	940,57 €	157,94 €	107,40 €		265,34
18	Supermercato, pane e pasta,macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.	3,57	Max + 50%	29,32	340	1,250916	425,31 €	3,000839	1.020,29 €	72,28 €	1.517,88 €			255,07 €	255,07
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	Min.	12,59											
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.	6,06	Min.	49,72											
21	Discoteche, night club.	1,04	Min.	8,56											
	TOTALI				36151		8.255,15 €		20.710,18 €	1.448,27 €	30.413,59 €	4.198,05 €	2.854,68 €	979,49 €	8.032,22 €